



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2018-400 DATA 09/11/2018

OGGETTO: ELIMINAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTE DALLA MANCATA MANUTENZIONE DELLA GRU A TORRE ESISTENTE NELL'AREA DEL CANTIERE EDILE INATTIVO SITO IN VIA CANEVARI CIV.46 (EX CINEMA ALCIONE).

09/11/2018	Il Sindaco Marco Bucci
------------	---------------------------



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Schema Provvedimento N. 2018-POS-413 del 07/11/2018

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ELIMINAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTE DALLA MANCATA MANUTENZIONE DELLA GRU A TORRE ESISTENTE NELL'AREA DEL CANTIERE EDILE INATTIVO SITO IN VIA CANEVARI CIV.46 (EX CINEMA ALCIONE).

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

–

Premesso che:

- in data 10/09/2018, perveniva la nota prot. n. 309145, in cui la ASL3 Genovese – Dipartimento di prevenzione – Struttura Complessa P.S.A.L. – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, esponeva l'iter istruttorio esperito relativamente alla situazione riscontrata con riferimento alla gru a torre, marca SAN MARCO modello SMT501 n. fabbr. T/648, installata nell'area del cantiere edile inattivo sito nell'area a monte dell'Ex cinema Alcione in Via Canevari civ.46 ed attualmente soggetta a custodia giudiziaria, comunicando che nel corso dei precedenti mesi aveva richiesto al proprietario la documentazione attestante l'effettuazione di idonea manutenzione, condizione necessaria a garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza, precisando inoltre che, anche laddove la gru non venga utilizzata quale attrezzatura di lavoro, deve necessariamente essere fatta oggetto, quantomeno, delle attività di controllo e manutenzione conservativa previste nel libretto di istruzioni indispensabili a garantire nel tempo i requisiti di stabilità della gru allo scopo di proteggere l'incolumità delle persone e dei beni circostanti il cantiere;

comunicava quindi successivamente al proprietario della gru a torre che il proprio personale di Polizia Giudiziaria, congiuntamente a personale ARPAL Settore Impianti, aveva svolto un sopralluogo, a seguito del quale venivano riscontrate diverse violazioni, le cui sanzioni amministrative venivano comunicate al proprietario.

- in data 15.10.2018 ASL3 Genovese – Dipartimento di prevenzione – Struttura Complessa P.S.A.L. – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con nota prot. n. 136215, a seguito di

ulteriori sopralluoghi esperiti in loco, confermava l'assoluta necessità che vengano effettuati i controlli e le manutenzioni di rito, evidenziando, in particolare, la necessità dello sblocco del braccio della gru, poiché, "in caso di braccio bloccato con vento superiore ai 70 km/h esisterebbe il rischio della stabilità della gru e l'integrità delle strutture".

Con pari nota viene rimessa agli uffici competenti la valutazione per l'adozione di opportuni provvedimenti al fine di prevenire condizioni di pregiudizio per l'incolumità pubblica;

Considerato che non risultano adempiute, allo stato, le prescrizioni indicate dalla ASL3 Genovese – Dipartimento di prevenzione – Struttura Complessa P.S.A.L. – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, col conseguente permanere delle sopra descritte criticità, costituendo ciò motivo di possibile grave pregiudizio per la sicurezza dei circostanti fabbricati al cantiere nonché per l'incolumità di chi transita, sia pedonalmente che veicolarmente, lungo la Via Canevari;

- Valutato quindi che ricorrono i presupposti di rischio di pericolo per la pubblica incolumità che giustificano, ai sensi dell' art. 54, comma 4, D.Lvo. 18.08.2000, n.267, l'intervento del Sindaco in via straordinaria;

- rilevato che la sopra descritta situazione di incombenza del pericolo, che richiede interventi di immediata necessità ed urgenza, giustifica l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, tenuto altresì conto delle prescrizioni già impartite (senza esito) dalla ASL al proprietario della Gru.

Dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto di Genova;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

1) che il proprietario della gru a torre, Sig. GAETANI LISEO VINCENZO Legale Rappresentante della ditta GL COSTRUZIONI s.a.s. con sede in Via Roma, 24 16026 Montoggio (GE)), con riferimento alla Gru a Torre marca SAN MARCO modello SMT501 n. fabbr. T/648, installata nell'area del cantiere edile inattivo sito nell'area a monte dell'ex cinema Alcione in Via Canevari civ.46, provveda all'immediata messa in sicurezza della stessa, così come richiesto dalla ASL3 Genovese – Dipartimento di prevenzione – Struttura Complessa P.S.A.L. – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nelle sue pregresse note o, in alternativa, alla sua rimozione, in ogni caso con l'inizio dei lavori entro il quinto giorno, successivo alla notifica del presente atto;

2) che tutte le lavorazioni debbano essere progettate e condotte sotto la diretta responsabilità di un Tecnico abilitato all'esercizio della Professione, che dovrà al termine produrre certificazione scritta sulla validità del risultato conseguito ai fini dell'eliminazione della riscontrata situazione di pericolo;

3) che decorso il termine sopra indicato dei cinque giorni concessi, in caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio all'esecuzione dell'intervento ordinato, a totali e maggiori spese a carico dei

soggetti inadempienti, nonché all'inoltro da parte del personale della Polizia Locale della conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza sia trasmessa:
- al custode giudiziario dell'area (Avv. Massimo Molinari con Studio in Genova Via Fieschi, 3 16124 Genova) per la collaborazione che si rendesse necessaria per l'accesso all'area stessa;
- alla Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- alla Direzione Urbanistica, per conoscenza;
- all'Ufficio centrale Notifiche e accertamenti Anagrafici per la notifica ai soggetti interessati;
- al Comando Polizia Municipale , per conoscenza;
- al Municipio 3° BASSA VALBISAGNO per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Marco Bucci

